



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 11 novembre 2004, ha esaminato il seguente caso, adottando la decisione fianco trascritta:

- 1) Reclamo calciatore Rossetti Lorenzo** **ACCOLTO,** revocandosi il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell'art. 10 n. 9 del Regolamento dell'Attività Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 134 del 5.11.2004)
- 2) “ U.S. CATANZARO** **INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'ex art. 15, comma 3, del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. avverso il provvedimento di sospensione cautelare del calciatore Dei Tommaso per violazione dell'art. 10 n. 9 del Regolamento dell'Attività Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 133 del 5.11.2004)
- 3) “ calciatore Vantaggiato Daniele** **RESPINTO** avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell'art. 10 n. 9 del Regolamento dell'Attività Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 135 del 5.11.2004)
- 4) “ VICENZA CALCIO** **RESPINTO** avverso il provvedimento di sospensione cautelare del calciatore Rantier Julien per violazione dell'art. 10 n. 9 del Regolamento dell'Attività Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 5.11.2004)

5) “

**calciatore Amerini Daniele**

**RESPINTO**

avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell'art. 10 n. 9 del Regolamento dell'Attività Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 132 del 5.11.2004)

Roma, 11 novembre 2004